Deliberazione della Giunta Regionale 27 marzo 2023, n. 27-6667

Emergenza Peste Suina Africana (PSA). Stagione venatoria 2023-2024. Proroga al 31 luglio 2023 del termine per il pagamento della quota di partecipazione economica ai fini della conferma dell'ammissione dei cacciatori ammessi nella precedente stagione venatoria agli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) AL2, AL3, AL4, quale parziale modifica della D.G.R. 90-3600 del 19 marzo 2012.

A relazione del Vicepresidente Carosso e dell'Assessore Protopapa: Premesso che:

- la legge n. 157 del 11/02/1992 detta norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio;
- il comma 7 dell'articolo 28 della legge regionale n. 5 del 19 giugno 2018 (Tutela della fauna e gestione faunistico venatoria) prevede che gli atti amministrativi adottati dalla Giunta regionale, dalle Province e dalla Città metropolitana di Torino, in attuazione della legge regionale 11 aprile 1995, n. 53 (Disposizioni provvisorie in ordine alla gestione della caccia programmata e al calendario venatorio), della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), dell'articolo 40 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l'anno 2012) e della legge 157/1992, conservano validità ed efficacia purché non in contrasto con la LR 5/2018 e fino all'approvazione dei relativi provvedimenti attuativi.

Premesso, inoltre, che la D.G.R. n. 90–3600 del 19 marzo 2012, come da ultimo modificata dalla D.G.R. n. 7-1303 del 13 apilre 2015, di approvazione degli indirizzi e criteri in ordine all'ammissione dei cacciatori negli ATC e CA, in particolare, all'articolo 1 del suo allegato prevede: "I cacciatori residenti nella Regione Piemonte o residenti in altre regioni o all'estero ammessi agli A.T.C. o C.A. nella precedente stagione venatoria, ai fini della conferma dell'ammissione ai medesimi, devono effettuare il pagamento della relativa quota di partecipazione economica tassativamente entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno".

Premesso, inoltre, che:

con la D.G.R. 55-5450 del 29 luglio 2022 è stato adottato il "Piano Regionale di Interventi Urgenti per il controllo della Peste Suina Africana e il depopolamento della specie Cinghiale (*Sus scrofa*) nelle aree indenni della Regione Piemonte" che sostituisce integralmente il piano provvisorio di cui all'allegato alla D.G.R. n. 2548–74 del 8 aprile 2022, in adeguamento ai pareri dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e del Centro di Referenza Nazionale per lo studio delle malattie da *Pestivirus* e da *Asfivirus* (CEREP) trasmesso con nota n. 24363 del 28 giugno 2022, nonché della comunicazione della Direzione generale del Ministero della Salute competente in materia del 4 maggio 2022;

il Ministero della Salute, con nota protocollo num. 28545 del 27 luglio 2022, ha trasmesso alla Regione Piemonte il "*Piano di controllo ed eradicazione della PSA*" che trova applicazione per la disciplina dell'attività venatoria nelle Zone di restrizione I e II (come stabilite dal Regolamento attuativo Ue 2023/224 del 02 febbraio 2023).

Preso atto che il territorio degli ATC AL2, AL3 e AL4 è ricompreso in tutto o in parte nella Zona di restrizione II, come individuata dal Regolamento di Esecuzione (Ue) 2023/224 e i piani di prelievo selettivo degli istituti venatori, in zona di restrizione II, ai sensi della D.G.R. n 9-6595 del 13 marzo 2023, sono sospesi fino a nuove disposizioni da parte del Commissario straordinario.

Preso atto, inoltre, delle richieste di proroga del pagamento della quota di partecipazione economica, presentate dagli Ambiti Territoriali di Caccia ATC AL3 e ATC AL4 nonché dalle Associazioni venatorie Libera caccia, Enalcaccia, Arci Caccia e Federcaccia, agli atti della Direzione regionale Agricoltura e Cibo, motivati dalla citata emergenza e dall'incertezza legata alla prossima stagione venatoria.

Preso atto altresì che il Comitato di gestione dell'ATC AL2 non è ancora stato costituito dalla Provincia competente per territorio.

Ritenuto, al fine di uniformare la disciplina relativa a tale proroga per gli ATC che ricadono in tutto o in parte nel territorio come individuato dal Regolamento di Esecuzione (Ue) 2023/224, prevedere di ricomprendere anche l'ATC AL2 nell'ambito di tale richiesta di proroga.

Ritenuto, pertanto, di stabilire che, per la stagione venatoria 2023-2024, a fronte dell'attuale emergenza connessa alla peste suina africana (PSA), quale parziale modifica della D.G.R. n. 90–3600 del 19 marzo 2012, come da ultimo modificata dalla D.G.R. n. 7-1303 del 13 aprile 2015, sia prorogato fino al 31 luglio 2023, il termine per effettuare, da parte dei rispettivi cacciatori ammessi nella precedente stagione venatoria, il pagamento della relativa quota di partecipazione economica ai fini della conferma dell'ammissione ai medesimi.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016, come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021.

La Giunta regionale, con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

- di stabilire che, per la stagione venatoria 2023-2024, a fronte dell'attuale emergenza connessa alla peste suina africana (PSA), quale parziale modifica delle D.G.R. n. 90–3600 del 19 marzo 2012, come da ultimo modificata dalla D.G.R. n. 7-1303 del 13 aprile 2015, sia prorogato fino al 31 luglio 2023 il termine per effettuare il pagamento della quota di partecipazione economica ai fini della conferma dell'ammissione dei cacciatori ammessi nella precedente stagione venatoria agli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) AL2, AL3, AL4.
- di demandare alla Direzione regionale Agricoltura e Cibo, Settore Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura, l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale 22/2010.

(omissis)